

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 5 ottobre 2016, in Roma, si sono incontrati

per la società SNAI Rete Italia S.r.l.

Vincenzo Noviello
Lavinia Pupelli
assistiti dall'Avv. Massimo Dramis

la RSA delle agenzie di Roma, Bologna, Catania, Palermo e Milano

per la Filcams-CIGL

Stefano Biosa

per la Fisascat-CISL

Alfredo Magnifico, Domenico Rizzo,
Vincenzo Spitalieri e Cristina Silvestri

per la Uiltucs-UIL

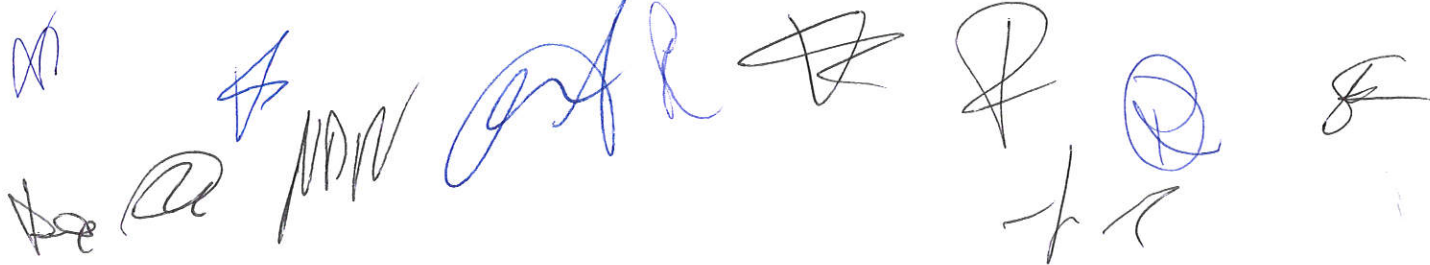
Bruno Pilo

Le parti come sopra individuate, ad integrazione dell'accordo sottoscritto in data odierna a definizione della procedura di riduzione di personale avviata con comunicazione datata 3 ottobre 2016, convengono quanto segue.

1. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di riduzione di personale, la società erogherà ai lavoratori che accetteranno su base volontaria il licenziamento e rinunceranno alla sua impugnazione, nonché ad ogni altra pretesa derivante o comunque connessa al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, un importo a titolo transattivo / di incentivo all'esodo, pari complessivamente a n. 8 (otto) mensilità lorde (calcolate sulla base dell'ultima retribuzione normale mensile lorda individuale maggiorata dei ratei di 13.a e 14.a mensilità);
Gli importi come sopra determinati si intendono aggiuntivi al TFR ed alle altre spettanze di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro (eventuali ratei di ferie e permessi non goduti ed indennità sostitutiva del preavviso).

2. Il pagamento degli importi di cui al precedente punto 1., che avverrà entro i 30 giorni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, è subordinato alla sottoscrizione, da parte dei dipendenti, di un accordo individuale formalizzato in sede sindacale, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. e 411 c.p.c. con il quale gli stessi formulino l'espressa accettazione del licenziamento ed una complessiva rinuncia a qualsivoglia pretesa derivante o connessa al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni.

3. Nei confronti dei lavoratori che verranno ricollocati ai sensi di quanto previsto dal punto 6. dell'accordo sopracitato, la Società corrisponderà un importo pari complessivamente a n. 2 (due) mensilità lorde (calcolate sulla base dell'ultima retribuzione normale mensile lorda individuale maggiorata dei ratei di 13.a e 14.a mensilità). Tale importo verrà corrisposto a titolo di *una tantum* e non



avrà incidenza su alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il TFR, previa sottoscrizione accordo individuale, redatto nelle forme di cui al precedente punto 2..

Letto, confermato e sottoscritto.

per società SNAI Rete Italia S.r.l.

per la Filcams-CIGL

per la Fisascat-CISL

per la Uiltucs-UIL

la RSA